

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

relativa alla conclusione dello scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV.6 del GATT

(91/30/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6⁽¹⁾ del GATT necessita di un riesame e che, tuttavia, detto riesame non è stato concluso prima della scadenza di alcuni provvedimenti provvisori;

considerando che hanno avuto luogo consultazioni con gli Stati Uniti al fine di risolvere la controversia commerciale tra la Comunità e gli Stati Uniti;

considerando che detti negoziati hanno condotto ad uno scambio di lettere che è nell'interesse della Comunità approvare,

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità lo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT.

2. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

⁽¹⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.